REGOLAMENTO (CEE) N. 3265/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 4234/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1989) (2), in particolare l'articolo 1,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti elencati nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti dei massimali indicati, oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto i massimali in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 3 novembre al 31 dicembre 1989, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Iugoslavia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
(2) GU n. L 372 del 31. 12. 1988, pag. 15.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale
01.0020	3102 10 91	altra urea in soluzione acquosa	32 586
	3102 10 99	– – altra	
		– Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio:	
	3102 21 00	– – Solfato di ammonio:	
	3102 29	– – altri:	
	3102 29 10	– – – Solfonitrato di ammonio	
	3102 29 90	– – – altri	
	3102 30	– Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa:	
	3102 30 10	– – in soluzione acquosa	
	3102 30 90	– – altro	
	3102 40	– Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante:	
	3102 40 10	– – con tenore di azoto inferiore o uguale al 28 %, in peso	
	3102 40 90	– – con tenore di azoto superiore al 28 %, in peso	
	3102 50	– Nitrato di sodio:	
	3102 50 90	– – altri concimi	
	3102 60 00	– Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio	
	3102 70 00	– Calciocianammide	
	3102 80 00	– Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali	
	3102 90 00	– altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti	
01.0210	7903	Zinco polverizzato, polvere di zinco	3 094
	7905	Lamiere, fogli e nastri, di zinco	